

Verb  
Milano 17.7.2013



Il Procuratore della Repubblica  
Eamondo LIBERATI

# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408 e ss. c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di

**CAPUSSELA Andrea Lorenzo, nato a Genova il 11/9/1969**  
**Difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Gualtieri con studio in Milano Via Larga 23**

per il reato di cui all'art. 595 c.p. ai danni di Gianfranco Gallo, nato a Cremona il 4.12.1967, residente in Brescia in Via Carducci 19.

TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO G.I.P.  
OSSERVA 25 LUG. 2013

la notizia di reato appare infondata.

In particolare, l'articolo di cui si lamenta in querela il carattere diffamatorio, comparso su un quotidiano pubblicato in Kosovo (e di cui è stata fornita la traduzione in lingua inglese), appare espressione del diritto di cronaca e critica giornalistica senza che siano superati i limiti di continenza.

In particolare, l'autore commenta con toni critici, ma in ogni caso pacati, la decisione di condanna resa dal Tribunale, presieduto dal querelante, ritenendo che la motivazione non sia persuasiva e dà puntuale conto delle ragioni a sostegno di tale opinione. Ragioni che peraltro trovano un riscontro nel contenuto della decisione oggetto di analisi. D'altronde, la stessa sentenza di condanna ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura competente per il reato di falsa testimonianza nei confronti della persona offesa e del principale teste sentiti in dibattimento. Circostanza questa valorizzata nell'articolo per argomentare la scarsa attendibilità delle accuse rivolte nei confronti degli imputati. Ed è lo stesso Tribunale che affronta la questione di un eventuale carattere strumentale (e calunnioso) della denuncia che ha dato origine al procedimento.

Quando l'autore dell'articolo fa riferimento a miscuglio di "incompetenza e cattiva fede", sembra che lo stesso riferisca la cattiva fede non già al Tribunale o al suo presidente, ma alla persona offesa per avere questa presentato una (in ipotesi) falsa



denuncia di estorsione strumentale alla restituzione della caparra versata in una gara ad evidenza pubblica.

Quanto invece alla "incompetenza", tale valutazione appare riferita più ampiamente alla condotta tenuta dall'intera missione EULEX. In ogni caso, quand'anche riferita ai redattori della decisione e quindi al querelante, nel contesto dell'articolo che riguarda una specifica pronuncia giurisdizionale e che si sofferma sugli aspetti ritenuti non convincenti della motivazione, l'espressione non appare diffamatoria ma esprime l'opinione dell'autore sull'operato dei giudici nel caso concreto.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per la notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p. al querelante **GALLO Gianfranco**, residente in Brescia, Via Carducci n. 19.

Milano, 8 maggio 2013

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
(dott. Sergio Spadaro - Sost.)

Da Mod. 64  
11196/12



UDIENZA

AULA

# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N. R.G. N.	219880/17	assegnato al PM dr.	
N. R.G. GIP		assegnato al GIP dr.	
N. R.G. GD		assegnato al GD dr.	
PERVENUTO IL		RICEVUTA n.	ISCRITTO IL
data scadenza indagini preliminari			data prescrizione ordinaria

MASTRANGELO

## PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI

1) CARABELLA Andrea Lorenzo nato l. 11/01/1989 a Genova (GE) Italia  
in art. 295 co. 3 D.P. numero in data 12/04/2012 di MILANO

PARTY 1584

2) GALLO Gianfranco n. di 1/01/1960 a Genova (GE)

TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO G.I.P.  
27/5/2014  
276  
art. 295 D.P.R. 115/02

TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO G.I.P.  
25 LUG. 2013

### PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di MILANO

#### IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento,  
Rilevato che:

- l'azione penale è improcedibile per difetto di querela;
- il reato estinto per la morte del reo/remissione di querela/ammnistia/prescrizione;

#### CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento con conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.  
Manda alla Segreteria per la notifica ex art. 408, comma II c.p.p.

Milano, ..... Il Pubblico Ministero

### TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO sezione per le indagini preliminari

#### IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento,  
Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero,  
Ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini;

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.

P. Q. M.

dispone l'archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti all'Ufficio del PM.

Milano, 19/8/13

IL GIUDICE  
Gennaro MASTRANGELO

TRIBUNALE PENALE DI MILANO  
L'Ufficio G.I.P.  
Esecuzione Procedimenti Definiti  
DEPOSITATI NELLA CANCELLERIA  
DELL'UFFICIO ARCHIVIAZIONI  
ADDI 31/08/2013

### AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO/PER I MINORENNI DI

Trasmetto gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 54 c.p.p. ritenendo che il fatto appartenga alla competenza per territorio/materia di codesto ufficio.

Milano, .....

IL PUBBLICO MINISTERO